


DALL'INTERPOSIZIONE FITTIZIA AI NUOVI SCENARI OFFERTI DALLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI

Bologna, 26 novembre 2019

Emiliano Marvulli
Settore Contrasto Illeciti
**Sezione Analisi e Strategie per il contrasto agli illeciti fiscali
internazionali**

Sent. Cass. 11 maggio 2018, n. 20862



**Sent. Cass. 11 maggio
2018, n. 20862**




**OPERAZIONE A CARATTERE FRAUDOLENTO A DANNO
DELL'ERARIO**

**TRUST REALIZZATO PER ELUDERE LE RAGIONI DELL'ERARIO
ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UNO «SCHERMO
FORMALE, UN DIAFRAMMA» IN CUI SEGREGARE IL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SETTLOR**

**IL TRUST ISTITUITO IN MANIERA FRAUDOLENTO REALIZZA
COMUNQUE L'EFFETTO SEGREGATIVO DEL PATRIMONIO
DEL SETTLOR, SIA L'ATTO SI RITENGA SIMULATO CHE
NULLO CIVILISTICAMENTE**

L'EFFETTO SEGREGATIVO VIENE MENO



SI RIVELA UNA SITUAZIONE DI MERA
APPARENZA ED EMERGE CHE,
NONOSTANTE LA PRESENZA FORMALE
DEL TRUST, IL SETTLOR CONTINUA «AD
AMMINISTRARE I BENI, CONSERVANDONE
LA PIENA DISPONIBILITÀ»






**I BENI DEL *SETTLOR*
POTRANNO ESSERE
ESCUSSI
DALL'ERARIO**



CIRC. 43/E/2009- 61/E/2010

INESISTENZA DEL TRUST DAL PUNTO DI VISTA DELL'IMPOSIZIONE DEI REDDITI




DISCIPLINA ANTIELUSIVA ART. 37. CO. 3 D.P.R. 600/1973

**IL TRUST È
FISCALMENTE
INTERPOSTO**


SETTLOR

BENEFICIARIO



**I REDDITI CONSEGUITI FORMALMENTE DAL
TRUST SONO IMPUTATI E TASSATI IN
CAPO ALL'INTERPONENTE**

LIMITAZIONI ALL'EFFETTIVA AUTONOMIA DEL TRUSTEE PERCHÉ IL SUO POTERE GESTORIO È SUBORDINATO ALLA VOLONTÀ DI UN TERZO




**IL TRUST NON REALIZZA L'EFFETTO
SEGREGATIVO PERCHÉ ENTITA' FISCALMENTE
INESISTENTE**

CIRC. 38/E/2013

INESISTENZA DEL TRUST DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 167/1990





OBBLIGHI RW

RIS. 134/E/2002 CIRC. 9/E/2002



**PATRIMONIO
ESTEROVESTITO**


€ CONTO CORRENTE



**In senso contrario Sentenza del 17 dicembre
2018, n. 5506 della CTR Lombardia**

**LO SCAMBIO AUTOMATICO
DI INFORMAZIONI IN
MATERIA FISCALE COME
STRUMENTO PER
INTERCETTARE FENOMENI
DI FITTIZIA
INTERPOSIZIONE**

**ANALIZZARE E VALORIZZARE LE INFORMAZIONI
PERVENUTE MEDIANTE IL COMMON REPORTING
STANDARD, RELATIVE A CONTI E/O POSIZIONI
FINANZIARIE DETENUTI IN ALTRI PAESI
ATTRAVERSO ENTITÀ INTERPOSTE**



**LE INFORMAZIONI ACQUISITE TRAMITE
CRS CONSENTONO DI INDIVIDUARE NON
SOLO GLI INTESTATARI, MA ANCHE I
TITOLARI EFFETTIVI DELLE ATTIVITÀ
FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO.**

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI



**INCENTIVARE LA TAX
COMPLIANCE VOLONTARIA DA
PARTE DEI CONTRIBUENTI**

**COMBATTERE EVASIONE FISCALE
INTERNAZIONALE E FENOMENI DI
PIANIFICAZIONE FISCALE AGGRESSIVA**

IL CASO DEI TRUST NELL'AMBITO DEL CRS


Istituzioni finanziarie di una Giurisdizione partecipante e quindi essere destinatari degli obblighi di *due diligence* e *reporting* previsti dalla disciplina CRS

Entità non finanziarie passive e quindi dover fornire *disclosure* delle proprie *controlling person* all'Istituzione finanziaria residente nella Giurisdizione partecipante presso cui sono detenuti i conti finanziari

Entità non finanziarie attive e quindi non essere tenuti a fornire alcuna *disclosure* delle proprie *controlling person* all'Istituzione finanziaria residente nella Giurisdizione partecipante presso cui sono detenuti i conti finanziari

L. 95/2015


DECRETO MIN.FIN. 28 DICEMBRE 2015



QUANDO IL TRUST È *REPORTING FINANCIAL INSTITUTION*?

CASO 1

IL TRUST DETIENE **INVESTIMENTI IMMOBILIARI** E IL REDDITO LORDO DERIVA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEGLI IMMOBILI STESSI



IL TRUST NON È UNA FI PERCHÉ GLI IMMOBILI NON COSTITUISCONO ATTIVITÀ FINANZIARIE

CASO 2


IL TRUST DETIENE INVESTIMENTI IMMOBILIARI PER IL TRAMITE DI UNA **TRUSTEE COMPANY** E PERCEPISCE **DIVIDENDI**



IL TRUST È UNA FI PERCHÉ LA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA COSTITUISCE UN'ATTIVITÀ FINANZIARIA

Il trust come *Reporting Financial Institution*

ENTITA' CHE DETIENE COME PARTE SOSTANZIALE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO TERZI




Al pari di una banca, il trust è soggetto agli obblighi di **identificazione, adeguata verifica e comunicazione**, a condizione che esso sia residente in una Giurisdizione partecipante al Common Reporting Standard



SE IL TRUSTEE È UNA PERSONA FISICA E LA GESTIONE DEGLI ASSET FINANZIARI NON È AFFIDATA A UN PROVIDER ESTERNO IL TRUST NON POTRÀ MAI ASSUMERE LA QUALIFICA DI FI

OBBLIGHI DI *DUE DILIGENCE*

SE
SETTLOR-BENEFICIARI-TRUSTEE-PROTECTOR
SONO ENTITA' DIVERSE DALLE PERSONE FISICHE



APPROCCIO *LOOK THROUGH*
IDENTIFICARE LE PERSONE FISICHE CHE IN ULTIMA ISTANZA CONTROLLANO LE ENTITÀ

**LO STANDARD HA LO SCOPO DI
MONITORARE E SEGNALARE
EVENTUALI STRUTTURE O ENTITA'
INTERPOSTE**



LE INFORMAZIONI A CUI L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUO' ACCEDERE SU TRUST RESIDENTI QUALIFICATI COME *RFI*

DATI ANAGRAFICI DELLE CONTROLLING
PERSON (APPROCCIO LOOK THROUGH)

NUMERO IDENTIFICATIVO DEI CONTI
FINANZIARI

DENOMINAZIONE E CF DEL TRUST CHE
EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

SALDO O VALORE DEI CONTI OGGETTO DI
COMUNICAZIONE

VALORE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI A
FAVORE DI OGNI CONTROLLING PERSON

REGIME SANZIONATORIO SULLE *RFI*

VIOLAZIONE

SANZIONE

**Omessa/
incompleta/inesatta
comunicazione delle
informazioni rilevanti**

**Da euro 2.000 a euro
21.000**


**Non corretto adempimento
degli obblighi di adeguata
verifica fiscale**

**IN AGGIUNTA AL REGIME
SANZIONATORIO PREVISTO DALLA
DISCIPLINA AML IN CASO DI
VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI
KYC**



TRUST ENTITÀ NON FINANZIARIA PASSIVA

QUANDO NON È IDENTIFICABILE COME *REPORTING FINANCIAL INSTITUTION* E NON SIA UNA ENTITÀ NON FINANZIARIA ATTIVA



IL TRUST NON È SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI *DUE DILIGENCE E REPORTING*, CHE SARANNO ASSOLTI DALL'ISTITUZIONE FINANZIARIA PRESSO CUI È DETENUTO CIASCUN CONTO FINANZIARIO DEL TRUST

LE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE RICEVUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU TRUST ENFP NON RESIDENTI

DATI RELATIVI AL TRUST

DENOMINAZIONE E CF DELLA FI CHE
EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

DATI ANAGRAFICI DELLE CONTROLLING
PERSON

SALDO O VALORE DEL CONTO FINANZIARIO

VALORE DI TUTTI I PAGAMENTI E ACCREDITI
EFFETTUATI SUL CONTO FINANZIARIO


LE REGOLE DI *DUE DILIGENCE* FISCALE

L'AGENZIA DELLE ENTRATE RICEVE DALLE
AMMINISTRAZIONI FISCALI ESTERE
PARTECIPANTI A DAC2 E CRS TUTTE LE
INFORMAZIONI (DI NATURA SOGGETTIVA E
OGGETTIVA) DI TRUST (*ENFP*)

OVUNQUE RESIDENTI

QUANDO SONO PRESENTI *CONTROLLING PERSON*
EFFETTIVAMENTE O PRESUMIBILMENTE
RESIDENTI IN ITALIA

LE REGOLE DI ***DUE DILIGENCE FISCALE***



TRUST NON RESIDENTI

ART. 13 DL n. 124/2019

NOVITA' DEL DECRETO FISCALE 2020

Integrazione dell'art. 44, co. 1 lett. g-sexies) TUIR

**Sono da considerarsi REDDITI DI CAPITALE i redditi
CORRISPOSTI a residenti italiani da trust e istituti
analoghi STABILITI in Paesi a fiscalità privilegiata ex
art. 47-bis, anche qualora i percipienti non possano
essere considerati beneficiari di reddito individuati ex
art. 73, co. 2.**

TRUST NON RESIDENTI


DL n. 124/2019

NOVITA' DEL DECRETO FISCALE 2020

Aggiunta del co. 4-quater all'art. 45 TUIR PRESUNZIONE ASSOLUTA DI TASSAZIONE

Qualora, in relazione alle attribuzioni a favore di beneficiari residenti in Italia da parte di trust ESTERI (sia *black* che *white list*) e di istituti analoghi, non sia possibile distinguere reddito e patrimonio, l'intero importo costituisce reddito tassabile.

LE NUOVE REGOLE DEL DL n. 124/2019



**DIRETTIVA (UE) 2016/2258 del Consiglio
del 6 dicembre 2016**

recepita dal D.LGS. 60/2018

**I NUOVI POTERI DI ACCESSO E DI
CONTROLLO
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLA
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

**L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
PUÒ ACCEDERE AI DATI E AI
DOCUMENTI ACQUISITI DAI
SOGGETTI OBBLIGATI IN
ADEMPIMENTO ALLE PROCEDURE
ANTIRICICLAGGIO PER INDIVIDUARE I
BENEFICIARI EFFETTIVI DI STRUTTURE
INTERMEDIE CHE HANNO LA
TITOLARITÀ FORMALE DI CONTI.**

FINALITÀ

```
graph TD; A[FINALITÀ] --> B[CONSENTIRE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RACCOLTE E CONSERVATE IN CONFORMITÀ DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO]; A --> C[VERIFICARE CHE I SOGGETTI INTERESSATI STIANO «SCAMBIANDO» BENE E STIANO CORRETTAMENTE ADEMPIENDO ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI FINI FISCALI]; B --> D[AUMENTARE L'EFFICACIA DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA]; C --> E[GARANTIRE SUFFICIENTI POTERI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER DISINCENTIVARE MECCANISMI DI PIANIFICAZIONE FISCALE AGGRESSIVA];
```

**CONSENTIRE L'ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI RACCOLTE E
CONSERVATE IN CONFORMITÀ
DELLE PROCEDURE
ANTIRICICLAGGIO**

**VERIFICARE CHE I SOGGETTI
INTERESSATI STIANO
«SCAMBIANDO» BENE E STIANO
CORRETTAMENTE ADEMPIENDO
ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA AI FINI FISCALI**

**AUMENTARE L'EFFICACIA
DELLA COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA**

**GARANTIRE SUFFICIENTI POTERI
DI CONTROLLO E
MONITORAGGIO PER
DISINCENTIVARE MECCANISMI DI
PIANIFICAZIONE FISCALE
AGGRESSIVA**

**POTERI AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLO
SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

**ACCESSO A DATI E
INFORMAZIONI PRESENTI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
E CONTROLLI SULLA BASE
DEI POTERI DI CUI AL TIT.
IV DEL DPR 600/1973**

**ACCESSO AI DATI E
ALLE INFORMAZIONI
DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE SULLA
TITOLARITA'
EFFETTIVA DI
SOCIETA' E TRUST**
**CFR. ART. 21, CO. 2-4
D.LGS. 231/2007**

NEW

**ACCESSO AI DOCUMENTI
DATI E INFORMAZIONI
ACQUISITI IN
ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI DI ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA (KYC)**

Schema per l'acquisizione delle informazioni AML



L'AGENZIA DELLE ENTRATE POTRA' AVERE ACCESSO AI DATI E NOTIZIE ACQUISITE DALL'ISTITUZIONE FINANZIARIA :

PER L'IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI DEL TRUST-ACCOUNT HOLDER, COMPRESSE LE MISURE CHE CONSENTONO DI RICOSTRUIRE, CON RAGIONEVOLE ATTENDIBILITÀ, L'ASSETTO PROPRIETARIO E DI CONTROLLO DELLA STRUTTURA


SULLO SCOPO E SULLA NATURA DEL RAPPORTO FINANZIARIO, SALVA LA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL TRUST, ACQUISITE O POSSEDUTE IN RAGIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PER L'EVENTUALE VERIFICA DELLA PROVENIENZA DEI FONDI E DELLE RISORSE NELLA DISPONIBILITÀ DEL CLIENTE

RICHIESTE SUL TITOLARE EFFETTIVO

**OGGETTO DELLE
RICHIESTE**

*Art. 2 co. 1 lett. b)
DL 167/1990*



**LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IDENTITÀ DEI
TITOLARI EFFETTIVI RILEVATI SECONDO
QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO, CON RIFERIMENTO
A SPECIFICHE OPERAZIONI CON
L'ESTERO O RAPPORTI AD ESSE COLLEGATE**

DESTINATARI DELLE RICHIESTE SUL T.E. NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

RICHIESTE SULL'IDENTITA'
DEI TITOLARI EFFETTIVI

*Art. 2 co. 1 lett. b)
DL 167/1990*

TUTTI GLI INTERMEDIARI
FINANZIARI E
PROFESSIONALI
(ES. AVVOCATI, NOTAI,
COMMERCIALISTI,
REVISORI)

IL «SISTEMA» DEL TITOLARE EFFETTIVO DEL TRUST



COSA CAMBIA DOPO LA DAC 5 ?



GRAZIE PER L'ATTENZIONE